

Circolare n° 235

Cremona, 26 Maggio 2021

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: Assoggettamento fiscale della Contribuzione versata alla Cassa Edile a carico del lavoratore.

Un recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020), ha previsto l'esclusione dall'imponibilità fiscale dei contributi versati agli Enti Bilaterali nei seguenti casi:

1. qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un Ente o a una Cassa. In questo caso la contribuzione all'Ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
2. qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all'Ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore.

L'Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato che, ove il contributo versato all'Ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e, dunque, non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.

A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce né viene calcolato in base all'importo dei contributi versati dall'impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore.

Pertanto, a partire dal **mese di giugno 2021** la contribuzione versata alla Cassa dall'azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, non essendo finalizzata a costituire reddito direttamente e nell'immediato in capo al singolo lavoratore. **L'imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale** comunicata dalla stessa Cassa per l'anno in corso (0,50%).

La Cassa Edile, quindi, non dovrà più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE
Salvatore Cutaia

IL PRESIDENTE
Gianfranco Ciboldi